Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZOGNO

Via Marconi, 5 – 24019 Zogno (BG) – ☎ 0345 91142

http://www.iczogno.edu.it - C.F. 94015570164 – Codice Univoco: UFLL0G

e-mail: bgic89200x@istruzione.it – pec: bgic89200x@pec.istruzione.it

Circolare n.57

Zogno 02/12/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO-ZOGNO
Prot. 0005435 del 02/12/2021
08 (Uscita)

Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Oggetto: Decreto Legge n°172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Ai sensi dell'art. 2 (Estensione dell'obbligo vaccinale) del Decreto Legge n°172 del 26 novembre 2021 recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" si evidenzia che, a partire dal 15 dicembre 2021, è stato introdotto l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Si precisa, inoltre, che lo stesso articolo prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, sempre a decorrere dal 15 dicembre e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

In particolare, il suddetto art. 2, introduce un art. 4-ter dopo l'articolo 4-bis del D.L. n°44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°76 del 28 maggio 2021. I commi 2 e 3 del suddetto art. 4-ter prevedono che il dirigente scolastico verifichi il rispetto dell'obbligo vaccinale ed inviti immediatamente gli inadempienti (cioè quei "…*casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione*…") a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante uno dei seguenti casi:

1. l'effettuazione della vaccinazione;
2. l'esenzione dalla vaccinazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n°44 del 1° aprile 2021 (*Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita*);
3. il differimento della vaccinazione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n°44 del 1° aprile 2021;

4. la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro venti giorni dall'invito;
5. l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

Sempre ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, in caso di mancata presentazione della summenzionata documentazione, il dirigente scolastico accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Durante il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione (da effettuarsi comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021), al datore di lavoro, da parte dell'interessato di una delle seguenti fattispecie:

- avvio del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista;
- somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi SARS-CoV-2, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. n°52/2021;

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde SARS-CoV-2 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dal giorno della medesima somministrazione.

In allegato alla circolare n°56 del 02 dicembre 2021 2021 è stato trasmesso il Decreto Legge n°172 del 26 novembre 2021, che si dà per allegato anche alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Potenza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell'originale informatico, ai sensi dell'art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005